

OPERAZIONE 10.1.2**Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo.**

L'Operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni:

- mantenimento sulle superfici a seminativo di una idonea copertura vegetale del terreno, nel periodo tra il 15 settembre e il 15 marzo dell'anno successivo, da realizzarsi attraverso la semina di colture intercalari erbacee, in purezza o miscuglio;
- esecuzione delle lavorazioni per la semina/trapianto della coltura che segue la coltura di copertura invernale, non prima del 15 marzo di ogni anno;
- divieto di utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti chimici sulla coltura nel periodo di coltura vegetale;
- interrimento della vegetazione della coltura di copertura prima della semina/trapianto della coltura principale successiva.

L'Operazione si applica esclusivamente sulle superfici a seminativo, ad eccezione di quelle ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati - ZVN.

I **beneficiari** di questa Operazione sono:

- agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE 1307/2013, come stabilito dallo Stato membro, singoli o associati;
- associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.

L'accesso alla Misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della Misura 16 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 del Lazio.

Importi e aliquote di sostegno

È concesso un premio di 150€/ha, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la baseline.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di Operazioni:

- 10.1.8 "Conservazione della biodiversità agraria vegetale";
- 10.1.9 "Conservazione della biodiversità agraria animale".

Il sostegno previsto è cumulabile con la *Misura 14, "Benessere degli animali"*.

L'accesso a questa Operazione è incompatibile con la *Misura 11, "Agricoltura biologica"*, e con la *Misura 13, "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate"*.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato all'importo massimo di 600€/ha per anno per le colture annuali, in conformità a quanto previsto nell'Allegato II al Regolamento Ue 1305/2013.

RESPONSABILE DI MISURA**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA****AREA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE E GOVERNO DEL TERRITORIO A VOCAZIONE AGRICOLA**

Dirigente FABIO GENCHI

tel. 06.51688245

email fgenchi@regione.lazio.it

GUIDO BRONCHINI

tel. 06.51688253

email gbronchini@regione.lazio.it

TESTO LEGALE

10.1.2 Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo

Sottomisura: 10.1 pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni.

Gli impegni sono di seguito elencati e descritti:

- **10.1.2.1** mantenimento sulle superfici a seminativo di una idonea copertura vegetale del terreno nel periodo tra il 15 settembre e il 15 marzo dell'anno successivo, da realizzarsi attraverso la semina di colture intercalari erbacee, in purezza o miscuglio;
- **10.1.2.2** l'esecuzione delle lavorazioni per la semina/trapianto della coltura che segue la coltura di copertura invernale non potranno avvenire prima del 15 marzo di ogni anno;
- **10.1.2.3** è vietato sulla coltura di copertura, nel periodo di copertura vegetale, l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti chimici;
- **10.1.2.4** interrare la vegetazione della coltura di copertura prima della semina/trapianto della coltura principale successiva.

“La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014”.

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di Programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione si applica esclusivamente sulle superfici a seminativo, ad eccezione di quelle ricadenti nelle ZVN.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).

Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente Misura sono:

- agricoltori attivi (ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2013, come stabilito dallo Stato membro) singoli o associati;
- associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agro-clima-ambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla Misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della Misura 16 del presente programma.

Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti rispetto alla baseline, incluse le pratiche ordinarie. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (baseline), ossia al di là degli obblighi richiamati all'art. 28, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'ordinarietà:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'Articolo 4 (1), lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

L'elenco completo dei suddetti obblighi è riportato nel capitolo 8.1.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di inverdimento (o "greening") di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Nel caso specifico, non si ravvisano sovrapposizioni né con gli impegni del "greening" legati alla diversificazione colturale (art. 43 e 44 del Regolamento (UE) n. 1307/2013), né con quelli previsti all'articolo 46 del medesimo Regolamento (aree di interesse ecologico) in quanto:

- in riferimento alla pratica greening di diversificazione non c'è sovrapposizione dato che le colture di copertura sono colture intercalari, mentre l'obbligo di diversificazione riguarda esclusivamente le colture principali che insistono su un dato seminativo in una data annata agraria;
- le superfici oggetto di premio nell'ambito della presente operazione non si sovrappongono con le superfici dove vige l'obbligo di mantenimento del pascolo esistente, in quanto le colture di copertura si praticano solo sui seminativi avvicendati;
- le colture di copertura non si sovrappongono con le aree di interesse ecologico, poiché, in quanto colture intercalari, sono state escluse dalle aree EFA (lett. i) dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 ai sensi del DM di attuazione della PAC (v. DM 18 novembre 2014, articolo 16).

Pertanto non sussistono rischi di sovrapposizione tra gli impegni dell'operazione e le pratiche di inverdimento.

Condizioni di ammissibilità

Dovranno essere soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:

- superficie minima: la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere uguale o superiore a 2 ha;
- condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

In conformità con l'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento.

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata. Per le ulteriori casistiche (cessione totale o parziale dell'azienda, operazioni di ricomposizione fondiaria, cause di forza maggiore, ecc.) si rimanda allo stesso articolo 47 del Regolamento cit. e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Le aziende con una prevalenza di particelle assoggettate ad impegno con una pendenza media superiore al 10%;
- le aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree naturali Protette;
- approccio integrato-collettivo;
- estensione della superficie oggetto di impegno.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di 150 euro/ha, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la baseline.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- *10.1.8 "Conservazione della biodiversità agraria vegetale";*
- *10.1.9 "Conservazione della biodiversità agraria animale".*

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 "Benessere degli animali".

L'accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la *Misura 11 "Agricoltura biologica"* e con la *Misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate"*.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato al seguente importo massimo, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- 600 €/ha anno per le colture annuali.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'AdG di concerto con l'Organismo Pagatore nell'ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b) Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
- **APC 4** Miglioramento degli strumenti informatici.

Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.
- **APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.
- **APC 4** Miglioramento degli strumenti informatici.
- Aggiornamento delle superfici nel fascicolo aziendale.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

APC 5 Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti.

Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della Misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore

nel rispetto degli impegni agroambientali sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

- Attività informative/consulenza rivolte ai beneficiari.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
- **APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
- **APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.

- Allestimento di modelli di monitoraggio/valutazione dell'efficacia della tipologia di operazione.

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del Regolamento medesimo. Tutte le norme di condizionalità sono elencate nel capitolo 8.1 del Programma.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM n. 1420 del 26/02/2014 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco degli impegni e delle norme di baseline pertinenti con detti impegni.

Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.2					
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (sì/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Valutazione della verificabilità e sintetico riferimento ai criteri di controllo	L'impegno della misura è pertinente con le pratiche obbligatorie di inverdimento (valutazione)	Criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del reg. (UE) 1307/2013	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola consueta
VERIFICA DI COPERTURA	10.1.2.1 mantenimento sulle superfici a seminativo di una idonea copertura vegetale del terreno nel periodo tra il 15 settembre e il 15 marzo dell'anno successivo, da realizzarsi attraverso la semina di colture intercalari erbacee, in purezza o miscuglio	Si: remunerato Costi aggiuntivi derivanti dalla semina e dal mantenimento del cotico erboso.	Controllo documentale: - presenza delle fatture di acquisto della semente (ad eccezione del reimpiego) - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni effettuate nell'ambito del mantenimento della copertura vegetale e del rispetto delle date indicate controllo visivo: presenza della copertura vegetale	1) La pratica della diversificazione non è pertinente in quanto le colture di copertura sono colture intercalari, mentre l'obbligo di diversificazione riguarda esclusivamente le colture principali che insistono su un dato seminativo in una data annata agraria; più precisamente non c'è rischio di sovrapposizione in quanto la presente tipologia di operazione non si sovrappone con la pratica della diversificazione delle colture principali e non la remunera; 2) L'impegno non è pertinente con il mantenimento del pascolo, in quanto si applica su una superficie a seminativo in rotazione. 3) L'impegno non è pertinente neanche con la pratica delle EFA, in quanto: - le colture di copertura, in quanto colture intercalari, sono state escluse dalle aree EFA (lett. i) dell'art. 46 del reg. UE 1307/2013) ai sensi del DM di attuazione della pAC (v. DM 18 novembre 2014, articolo 16);	Criteri di mantenimento del terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 4 par. 1 lett. C) punto ii del reg. 1307/2013) Sulle superfici investite con seminativi si applicano i criteri di cui all'art. 2 del DM di attuazione del DM 18 novembre 2014 recante disposizioni nazionali di applicazione del reg. 1307/2013 a. prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi; b. limitare la diffusione delle infestanti; c. mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrio sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali; d. non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione Gli impegni di cui ai punti c) e d) non si applicano sui seminativi Attività agricola minima (art. 4 par. 1 lett. C) punto iii del reg. 1307/2013) Sulle superfici investite con seminativi tali vincoli non sono pertinenti in quanto le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione culturale.	BCAA 4 – Copertura minima del suolo: Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni: a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno; b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso: - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui culturali, ecc.).	Non pertinenti	Non pertinenti	La pratica consueta prevede l'effettuazione di lavorazioni, in genere l'aratura profonda eseguita dopo la raccolta della coltura precedente e di lavorazioni superficiali per la preparazione del terreno prima della semina della coltura successiva. Rientra nella pratica consueta il rispetto dell'obbligo di non lavorazione nel periodo invernale, senza tuttavia alcun obbligo relativo alla semina di colture di copertura o da sovescio

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline	Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.2					
VERIFICA DI COPERTURA	10.1.2.2 l'esecuzione delle lavorazioni per la semina/trapianto della coltura che segue la coltura di copertura invernale non potranno avvenire prima del 15 marzo di ogni anno	No: non remunerato tale costo, quantificabile teoricamente in un costo di rischio per la coltura seguente, primavera/estate non è stato preso in conto in quanto tale aspetto non è controllabile entro l'anno di presentazione della domanda a cui fa riferimento il controllo	Controllo documentale: -verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni colturali (lavorazioni per la semina) che dovranno essere registrate evidenziando la corretta temporalità (non prima del 15 marzo di ogni anno)	Non pertinente con nessuna delle pratiche greening	non pertinente	Vedi sopra	Non pertinenti	Non pertinenti	Non pertinenti
	10.1.2.3 è vietato sulla coltura di copertura, nel periodo di copertura vegetale, l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti chimici;	No: non remunerato l'impegno non comporta costi aggiuntivi	Controllo documentale: -verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) l'assenza di registrazioni relative all'utilizzo, sulla coltura di copertura, di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti chimici -controllo visivo: assenza di evidenza di utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi, di prodotti fitosanitari e diserbanti chimici	Non pertinente con nessuna delle pratiche greening	non pertinente	GO 1 - Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati. Tuttavia si ritiene che tale norma non pertiene in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto il ricorso alla fertilizzazione (eccetto le deiezioni rilasciate naturalmente dagli animali al pascolo). BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua; CGO 10 - Reg. 1107/2009 relativo all'immissione in commercio dei prod. Fitosanitari: tale CGO prevede obblighi vari, inerenti alla tenuta del registro dei trattamenti, alla sua conservazione e aggiornamento, al rispetto delle prescrizioni di utilizzo, ecc. Tuttavia, si ritiene tale norma non pertinente in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto l'utilizzo di tali prodotti	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015 che prevede l'applicazione di: Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015, che prevede l'applicazione di codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola si applica il nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006	Non pertinenti

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.2				
VERIFICA DI COPERTURA	10.1.2.4 interrare la vegetazione della coltura di copertura prima della semina/trapianto della coltura principale successiva.	Si: remunerato l'impegno comporta costi aggiuntivi derivanti dalle operazioni di trinciatura e interrimento della coltura di copertura	Controllo documentale: -verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni di interrimento della coltura di copertura -controllo visivo: presenza dei residui colturali della coltura di copertura	Non pertinente con nessuna delle pratiche greening	non pertinente	BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.	Non pertinenti	Non pertinenti	In condizioni ordinarie, l'agricoltore provvede all'effettuazione delle lavorazioni per la preparazione del letto di semina della coltura successiva

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della Direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11, e 13.